

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE

18 luglio 2013 (*)

«Procedimento accelerato»

Nella causa C-42/13,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, con decisione del 5 dicembre 2012, pervenuta in cancelleria il 28 gennaio 2013, nel procedimento

Cartiera dell'Adda SpA,

Cartiera di Cologno SpA

contro

CEM Ambiente SpA,

IL PRESIDENTE DELLA CORTE,

vista la proposta di C. Vajda, giudice relatore,

sentito l'avvocato generale, P. Cruz Villalón,

ha emesso la seguente

Ordinanza

- 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 45 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114).
- 2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra la Cartiera dell'Adda SpA e la Cartiera di Cologno SpA (in prosieguo: la «CC»), quest'ultima in qualità di mandante di una costituenda associazione temporanea di imprese composta dalla Cartiera dell'Adda SpA e dalla CC (in prosieguo: l'«A.T.I.»), e la CEM Ambiente SpA (in prosieguo: la «CEMA»), in qualità di stazione appaltante, in merito alla decisione di quest'ultima di escludere l'A.T.I. da una gara relativa ad un contratto per la cessione di carta e cartone provenienti dalle raccolte differenziate di rifiuti solidi urbani.
- 3 Dalla decisione di rinvio risulta che l'A.T.I. è stata esclusa da tale gara, poiché nel plico di offerta mancava la dichiarazione relativa all'assenza di procedimenti penali pendenti o di condanne passate in giudicato, riguardanti taluni specifici reati, nei confronti del sig. Galbiati, indicato quale direttore tecnico della CC. Tale dichiarazione è prevista all'articolo 38, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 163, del 12 aprile 2006, disposizione finalizzata a trasporre nel diritto nazionale l'articolo 45 della direttiva 2004/18. Dato che l'unica ulteriore concorrente partecipante alla gara era stata esclusa, la CEMA ha

dichiarato deserta la procedura e ne ha indetta una nuova.

- 4 È pacifico che, da un lato, il sig. Galbiati non era il direttore tecnico della CC, bensì un componente del consiglio di amministrazione, e che pertanto non sarebbe stato soggetto agli obblighi di dichiarazione di cui trattasi. Dall'altro, non era pendente nei confronti del sig. Galbiati alcun procedimento penale né egli era stato condannato con sentenza passata in giudicato. Di conseguenza, una siffatta dichiarazione avrebbe potuto essere presentata senza problemi. Secondo l'A.T.I., l'indicazione della carica di direttore tecnico per il sig. Galbiati, specificata nella documentazione amministrativa contenuta nell'offerta, è ascrivibile ad un mero errore materiale nella compilazione del facsimile predisposto dalla stazione appaltante.
- 5 L'A.T.I. ha impugnato dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia sia il provvedimento di esclusione dalla gara iniziale, sia il bando di gara per la nuova procedura. Tale giudice ha accolto il ricorso per quanto riguarda questi due punti. Tuttavia, adito dalla CEMA con un ricorso avverso tale sentenza, il Consiglio di Stato ha accolto nel merito l'appello, ritenendo che l'omissione di una dichiarazione obbligatoria abbia giustamente portato all'esclusione dell'A.T.I.
- 6 Prima ancora che venisse pronunciata tale sentenza del Consiglio di Stato, l'A.T.I. ha nuovamente adito il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, presentando un ricorso per ottemperanza alla sua sentenza di primo grado, nonché una domanda di risarcimento danni per il ritardo nell'esecuzione di tale sentenza. In corso di causa è intervenuta la sentenza del Consiglio di Stato, in seguito alla quale l'A.T.I. ha depositato una memoria dove ha dedotto che il giudicato formatosi relativamente alla suddetta sentenza era in contrasto con l'articolo 45 della direttiva 2004/18.
- 7 In tale contesto, il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia ha deciso di sospendere il procedimento e di adire la Corte in via pregiudiziale.
- 8 Tale giudice si chiede sostanzialmente se il diritto dell'Unione osti all'interpretazione di una disposizione nazionale, finalizzata a trasporre nel diritto interno l'articolo 45 della direttiva 2004/18, secondo la quale la stazione appaltante deve disporre l'esclusione di un'impresa partecipante ad una procedura di gara che abbia omesso di dichiarare, nella propria domanda di partecipazione, che una persona indicata come il proprio direttore tecnico non ha procedimenti pendenti o condanne, ai sensi della suddetta disposizione nazionale, anche nel caso in cui l'impresa sia in grado di provare, da un lato, che la qualificazione di direttore tecnico era stata indicata per mero errore materiale e, dall'altro, che comunque la persona in questione soddisfaceva i requisiti per presentare la dichiarazione di cui trattasi.
- 9 Nella sua ordinanza, tale giudice chiede alla Corte di sottoporre il rinvio pregiudiziale a procedimento accelerato. A sostegno della propria richiesta, esso rimanda alle «sentenze della Corte richiamate in motivazione per vicende analoghe a quella oggetto del [rinvio in esame]».
- 10 Ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, su domanda del giudice nazionale o, in via eccezionale, d'ufficio, quando la natura della causa richiede un suo rapido trattamento, il presidente della Corte, sentiti il giudice relatore e l'avvocato generale, può decidere di sottoporre un rinvio pregiudiziale a procedimento accelerato, in deroga alle disposizioni del regolamento stesso.
- 11 A tale riguardo, è sufficiente constatare che, data la natura derogatoria del procedimento accelerato, spetta al giudice del rinvio che ne chiede l'applicazione identificare, nella sua domanda, i motivi per cui si possa ritenere che la causa richieda effettivamente di essere

trattata rapidamente.

- 12 Orbene, benché il giudice del rinvio faccia riferimento, nella sua domanda di rinvio pregiudiziale, a diverse sentenze della Corte - vale a dire, in particolare, le sentenze del 14 aprile 1994, *Ballast Nedam Groep* (C-389/92, Racc. pag. I-1289); del 13 gennaio 2004, *Kühne & Heitz* (C-453/00, Racc. pag. I-837); del 18 luglio 2007, *Lucchini* (C-119/05, Racc. pag. I-6199); del 12 febbraio 2008, *Kempter* (C-2/06, Racc. pag. I-411), e del 3 settembre 2009, *Fallimento Olimpiclub* (C-2/08, Racc. pag. I-7501) - esso non dimostra alcun nesso specifico tra tali sentenze e la necessità di applicare alla presente causa un procedimento accelerato.
- 13 In tali circostanze, la domanda del giudice del rinvio di applicare alla presente causa il procedimento accelerato non può pertanto essere accolta.

Per questi motivi, il presidente della Corte così provvede:

La domanda del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, diretta ad ottenere il trattamento con procedimento accelerato della causa C-42/13, ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, è respinta.

Firme

* Lingua processuale: l'italiano.